



REGOLAMENTO DEL PERSONALE

**dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile**

Febbraio 2017





INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	Pag. 3
Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione	
Art. 2 - Consistenza dell'organico e Piano di fabbisogno del personale	
Art. 3 - Modalità generali di reclutamento	
TITOLO II - DIRIGENZA	Pag. 5
Art. 4 - Accesso alla qualifica	
Art. 5 - Nomina dei dirigenti e conferimento dell'incarico	
Art. 6 - Funzioni e responsabilità	
TITOLO III - COMITATO UNICO DI GARANZIA, ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Pag. 6
Art. 7 - Comitato Unico di Garanzia	
Art. 8 - Organismo indipendente di valutazione	
Art. 9 - Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione	
TITOLO IV - PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Pag. 7
Art. 10 - Criteri generali	
Art. 11 - Procedure concorsuali	
Art. 12 - Servizio pregresso	
TITOLO V - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	Pag. 8
Art. 13 - Modalità di gestione del rapporto	
Art. 14 - Mobilità interna	
Art. 15 - Mobilità esterna	
Art. 16 - Distacco, comando, collocamento fuori ruolo e assegnazione temporanea	
Art. 17 - Congedi per motivi di studio o di collaborazione ad attività industriale o di ricerca	
Art. 18 - Rapporto di lavoro a tempo parziale	
Art. 19 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro	
Art. 20 - Sviluppo e formazione del personale	
TITOLO VI - DIRITTI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	Pag. 11
Art. 18 - Diritti	
Art. 19 - Diritti di proprietà intellettuale e industriale	
Art. 20 - Obblighi del personale	
Art. 21 - Codice di comportamento, codice e procedimento disciplinare	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 12
Art. 22 - Vigenza del Regolamento	



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, così come modificato dall'art. 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 218/2016, disciplina le procedure per il reclutamento del personale, i principi di carattere generale per la gestione del rapporto di lavoro, i diritti e gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro applicabile ai dipendenti dell'ENEA, lo sviluppo e la formazione del personale, nonché gli altri istituti relativi alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA è regolato dalla normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (d'ora in poi D.Lgs. n. 165/2001), dalle disposizioni del Codice civile in quanto applicabili e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 2

(Consistenza dell'organico e Piano di fabbisogno del personale)

1. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e in osservanza ai principi generali contenuti nello Statuto, adotta il Piano Triennale di Attività nel quale definisce:
 - a. il Piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale;
 - b. le successive variazioni della consistenza dell'organico;
 - c. la programmazione per il reclutamento del personale, per le diverse tipologie contrattuali.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvato il Piano triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale è determinata anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del Piano di fabbisogno del personale.

Art. 3

(Modalità generali di reclutamento)

1. Il reclutamento del personale è vincolato al rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, secondo cui l'accesso all'impiego nell'amministrazione pubblica deve avvenire mediante concorso, ovvero a seguito di apposite procedure selettive che assicurino il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento, nonché le altre ipotesi previste dalla legge, il reclutamento del personale con rapporto di lavoro subordinato avviene nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'ulteriore specifica normativa di riferimento, delle apposite previsioni contrattuali, considerati anche la Carta europea dei ricercatori, il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e l'European Framework for Research Careers.



3. Le procedure di reclutamento sono aperte, nei limiti di legge, a cittadini stranieri in possesso dei requisiti richiesti.
4. Le specifiche modalità applicative delle procedure di reclutamento sono altresì articolate, per materia, in apposite Discipline.
5. Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, il Consiglio di amministrazione può deliberare il reclutamento necessario anche mediante utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti pubblici.



TITOLO II DIRIGENZA

Art. 4 (Accesso alla qualifica)

1. Ai sensi ed alle condizioni dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, l'ENEA, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo precedente, utilizza due distinte procedure ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente:
 - il concorso pubblico per titoli ed esami;
 - il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Art. 5 (Nomina dei dirigenti e conferimento dell'incarico)

1. Il Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto richiamato dallo Statuto, delibera la nomina dei dirigenti su proposta del Presidente.
2. Nel conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, previo espletamento di procedura di selezione, si applica l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 6 (Funzioni e responsabilità)

1. Nell'ambito delle vigenti norme di legge e di contratto, per l'attuazione delle attività di ricerca programmate e della gestione amministrativa, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ENEA verso l'esterno mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché nei limiti delle specifiche deleghe attribuite dal Presidente.
2. I dirigenti sono sottoposti ad una valutazione delle proprie prestazioni e competenze organizzative, nel rispetto dei principi e criteri di cui al D.Lgs. n. 150/2009.



TITOLO III
COMITATO UNICO DI GARANZIA, ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 7
(Comitato Unico di Garanzia)

1. L'ENEA, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, istituisce il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il Comitato Unico di Garanzia adotta un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 8
(Organismo indipendente di valutazione della performance)

1. L'ENEA, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e della Delibera n. 12/2013 CiVIT, si dota dell' Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance adotta un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 9
(Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, il Consiglio di amministrazione individua, tra i dirigenti e i titolari di incarico dirigenziale in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge le funzioni, inerenti l'incarico, derivanti dalle leggi con piena autonomia ed effettività.
3. Della nomina e delle attività poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENEA.



TITOLO IV PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 10 (Criteri generali)

1. Il reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato avviene mediante:
 - procedure di mobilità, in conformità a quanto disposto dagli artt. 30 e ss. del n. 165/2001;
 - concorso pubblico o altre procedure selettive nell'ambito delle quali potranno essere previste riserve di posti da destinarsi al personale interno e al personale con rapporto di lavoro flessibile, in possesso di determinati requisiti, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - procedure di scorrimento degli idonei dalle graduatorie concorsuali vigenti;
 - assunzione a contratto di ricercatori e tecnologi, anche stranieri, in relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, in possesso di specifici requisiti o risultati idonei a seguito di apposite selezioni e su finanziamento di un organismo nazionale, europeo o internazionale, da adibire ai programmi di ricerca ivi individuati, conformemente all'art. 23 del D.P.R. n. 171/1991.

Art. 11 (Procedure concorsuali)

1. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, nonché, in materia di norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, del D.P.R. n. 487/1994 e delle norme previste dal D.P.R. n.70/2013, delibera con specifica Disciplina:
 - le tipologie delle procedure selettive, anche con riguardo alle norme in materia di diritto al lavoro per le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, le ulteriori eventuali forme di pubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie di idoneità, le modalità di svolgimento delle procedure, ove possibile anche in modalità telematica e avvalendosi della possibilità di utilizzare modalità di svolgimento di talune fasi del procedimento in video-audioconferenza, i termini e le modalità di utilizzazione delle graduatorie, nonché ogni altro elemento essenziale del bando;
 - i criteri per la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di nomina delle stesse.

Art. 12 (Servizio pregresso)

1. Fatte salve le diverse disposizioni di legge e le specifiche norme contrattuali, e nel rispetto di quanto stabilito dalla clausola 4, punto 4, Direttiva 1999/70/CE, in sede di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai soli fini dell'anzianità di servizio, sono riconosciuti i periodi pregressi prestati presso l'ENEA con contratto di lavoro a tempo determinato e con attività equivalenti, fino ad un massimo di 5 anni.





TITOLO V GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 13 (Modalità di gestione del rapporto)

1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001, dalle disposizioni del Codice civile nonché dalle altre norme di legge e dei contratti collettivi vigenti.
2. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro.
3. L'ENEA predispone strumenti e procedure di valorizzazione del merito, nonché metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa dei dipendenti, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni.

Art. 14 (Mobilità interna)

1. L'ENEA persegue l'obiettivo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane anche attraverso un'ottimale collocazione organizzativa, da realizzarsi anche mediante interventi di mobilità interna.
2. I processi decisionali di mobilità interna, sulla base di quanto previsto da apposita Disciplina, devono essere improntati al principio di trasparenza assicurando la certezza dei tempi.

Art. 15 (Mobilità esterna)

1. La mobilità esterna, in entrata e in uscita, avviene nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa di legge e contrattuale, nonché sulla base di quanto previsto da apposita Disciplina.
2. L'ENEA favorisce misure per la mobilità del personale con gli altri Enti di Ricerca, le università italiane e straniere, le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, anche al fine di ottenere azioni di trasferimento di competenze ed esperienze tra pubblico e privato, in conformità con quanto richiamato dallo Statuto.
3. La mobilità in entrata sarà autorizzata previa valutazione dell'incidenza economica complessiva dell'inquadramento del richiedente nei ruoli ENEA.

Art. 16 (Distacco, comando, collocamento fuori ruolo e assegnazione temporanea)

1. Il personale dell'ENEA può essere collocato in distacco, comando, fuori ruolo e assegnazione temporanea, ai sensi di legge, presso Amministrazioni pubbliche, nonché in casi specifici d'interesse dell'ENEA presso istituzioni private, sentito il parere del diretto Responsabile, previo consenso del dipendente e su richiesta delle predette organizzazioni.



Art. 17

(Congedi per motivi di studio o di collaborazione ad attività industriale o di ricerca)

1. Ai dipendenti ENEA possono essere concessi congedi per motivi di studio, di ricerca scientifica, di collaborazione ad attività industriale o di ricerca, allo scopo di recarsi presso istituti, laboratori società italiane o estere, nonché presso istituzioni internazionali o comunitarie.
2. Tali congedi potranno avere una durata non superiore a due anni, eventualmente prorogabili per un uguale periodo, previa valutazione dell'ENEA alla concessione dei congedi stessi.
3. Ove ricorrano particolari motivi di interesse per l'ENEA, specie in relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, detti congedi possono avere una durata continuativa, sino a dieci anni, eventualmente prorogabili per un ulteriore massimo periodo di sei anni, come previsto dall'art. 5, comma 2, CCNI ENEA 2006-2009 - Norme di omogeneizzazione.
4. Durante il periodo di congedo il dipendente potrà beneficiare degli emolumenti riservatigli a qualsiasi titolo dall'organismo ospitante. Ove tale trattamento risulti inesistente, ovvero di misura inferiore a quello erogatogli dall'ENEA al momento dell'adozione del relativo provvedimento, il dipendente potrà usufruire, qualora ricorrano specifici interessi dell'ente, rispettivamente della conservazione della sola retribuzione fondamentale mensile oppure di una retribuzione ridotta pari alla differenza dei due trattamenti retributivi.
5. I periodi di tempo trascorsi in congedo ai sensi del presente articolo sono validi ai fini dell'anzianità di servizio; detti periodi non sono invece computabili ai fini delle ferie.

Art. 18

(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. L'ENEA può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, sulla base di quanto previsto dalla normativa e dai contratti vigenti, nonché dall'apposita Disciplina ENEA.

Art. 19

(Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)

1. L'ENEA si avvale, secondo la vigente normativa del lavoro e contrattuale, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. A tal fine, una apposita Disciplina regola lo svolgimento del rapporto con la modalità del telelavoro.
3. Per le medesime finalità richiamate al primo comma, l'ENEA potrà assicurare ai dipendenti un servizio di trasporto sul luogo di lavoro e strumenti di supporto alla genitorialità.
4. In sede applicativa, l'ENEA terrà conto di quanto sarà dettato con gli appositi atti di indirizzo adottati in attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124.

Art. 20
(Sviluppo e formazione del personale)

1. L'ENEA cura la formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale, tenendo conto delle innovazioni normative e tecnologiche, del fabbisogno complessivo rilevato dai responsabili, nonché delle competenze necessarie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e formativi.
2. L'ENEA, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuove e favorisce la formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l'ENEA si rivolge prioritariamente alle Scuole del Sistema unico della formazione pubblica ed organizza, altresì, eventi e progetti formativi anche con l'impiego delle risorse interne ed in modalità e-learning.



TITOLO VI DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Art. 21 (Diritti)

1. Al personale dipendente dell'ENEA si applicano i diritti previsti dai contratti collettivi di riferimento, secondo le modalità in essi precisate.
2. L'ENEA riconosce, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l'autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell'attività di ricerca, singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito.

Art. 22 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale)

1. L'ENEA, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 65, D.Lgs. n.30/2005, assicura, con apposita Disciplina, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale al personale dipendente e non dipendente:

Art. 23 (Obblighi del personale)

1. I dipendenti conformano la propria condotta al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'ENEA e delle norme dei contratti collettivi vigenti.
2. Le disposizioni del comma 1 si estendono, per quanto applicabili, a chiunque operi, a qualsiasi titolo, all'interno delle strutture dell'ENEA.

Art. 24 (Codice di comportamento, codice e procedimento disciplinare)

1. Sul sito istituzionale dell'ENEA sono pubblicati sia il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, sia il Codice di comportamento per i propri dipendenti, approvato e periodicamente aggiornato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo le procedure previste dall'ANAC.
2. I codici disciplinari, di cui ai vigenti contratti collettivi, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ENEA e tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti all'affissione nei locali dell'ente.
3. Le forme e i termini del procedimento disciplinare sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni applicative.



TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 *(Vigenza del Regolamento)*

1. Il presente regolamento, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero vigilante e dell'ENEA, e ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

